



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge sul Controllo delle finanze (art. 16 e 17 LCF)

(dal 26 maggio al 17 settembre 2010)

Ottobre 2010

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto dell'avamprogetto	3
3	Sintesi dei risultati	3
3.1	Risposte	3
3.2	Singole posizioni	4
3.2.1	Ampia approvazione dell'avamprogetto.....	4
3.2.2	Approvazione dell'avamprogetto con riserve e aggiunte.....	4
3.2.3	Parere negativo su parti dell'avamprogetto (art. 16 cpv. 1 LCF) con contro proposta.....	5
3.2.4	Parere negativo su parti dell'avamprogetto (art. 16 cpv. 1 LCF) senza contro proposta .	5
3.2.5	Parere negativo sull'intero avamprogetto con contro proposta	5
3.2.6	Parere negativo sull'intero avamprogetto senza contro proposta	6
3.2.7	Rappresentazione in forma tabellare delle singole posizioni.....	6
4	Osservazioni sulle singole disposizioni	7
4.1	Articolo 16 LCF	7
4.1.1	Osservazioni generali	7
4.1.2	Articolo 16 capoverso 1 LCF.....	7
4.1.3	Articolo 16 capoverso 2 LCF (abrogazione)	12
4.1.4	Articolo 16 capoverso 3 LCF.....	12
4.2	Articolo 17 LCF	14
4.2.1	Osservazioni generali	14
4.2.2	Articolo 17 capoverso 1 LCF.....	14
4.2.3	Articolo 17 capoverso 2 LCF.....	14
4.2.4	Articolo 17 capoverso 3 LCF.....	15
	Allegato 1: Abbreviazioni	16
	Allegato 2: Statistiche sul numero di pareri.....	18
	Allegato 3: Elenco dei partecipanti alla consultazione	18
	Allegato 4: Elenco dei destinatari.....	19

1 Situazione iniziale

In risposta alla mozione 07.3282 intitolata *Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta* della Commissione del Consiglio nazionale relativa alla NPC (Commissione 06.094 CN), il Consiglio federale intende rivedere la legge federale sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0). Il Consiglio federale ha avviato la consultazione il 26 maggio 2010 e ha autorizzato il Controllo federale delle finanze (CDF) a eseguirla. Sono stati invitati a esprimere un parere i Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 14 partiti, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia nonché la Conferenza svizzera delle imposte (CSI). La procedura di consultazione si è conclusa il 17 settembre 2010.

2 Oggetto del progetto

Le modifiche proposte nell'articolo 16 capoverso 1 LCF devono permettere al CDF di eseguire verifiche presso i Cantoni se questi ultimi ricevono sussidi federali o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione o adempiono compiti federali nel settore dell'imposta federale diretta. Le verifiche del CDF nell'ambito dell'imposta federale diretta, diversamente da quelle relative ai sussidi federali o alle quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione, dovranno limitarsi al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione dell'imposta e alla regolarità della contabilità. Il vigente capoverso 2 di questa disposizione dovrà essere abrogato senza sostituzione. Nel capoverso 3 dell'articolo 16 LCF si precisa che il CDF può delegare ai Cantoni determinati compiti di revisione unicamente se vi acconsentono. Inoltre, è previsto che il CDF e gli organi cantonali di sorveglianza finanziaria si informino vicendevolmente sull'attività di sorveglianza prevista e sui risultati delle verifiche.

Il nuovo articolo 17 LCF è concepito in modo tale da essere applicabile a tutte le verifiche che il CDF esegue presso i Cantoni. E' mantenuto il principio vigente secondo il quale il CDF non ha il diritto di impartire istruzioni agli uffici cantonali e le eventuali contestazioni saranno trasmesse all'Ufficio federale autorizzato a emanare istruzioni in materia.

3 Sintesi dei risultati

3.1 Risposte

Dei 54 partecipanti alla procedura di consultazione 35 hanno espresso il loro parere sul contenuto del progetto, mentre due (*PCS e Unione svizzera degli imprenditori*) vi hanno espressamente rinunciato. Anche un'associazione mantello economica non invitata alla consultazione e due Controlli cantonali e comunali delle finanze hanno espresso un parere sul progetto.

Dall'esame dei singoli pareri si rilevano sei diverse posizioni: ampia approvazione del progetto, approvazione del progetto con riserva e aggiunte, parere negativo su parti del progetto con e senza contro proposta nonché parere negativo su tutto il progetto con e senza contro proposta. La maggioranza *dei Cantoni* e la *CDCF* sono contrarie alle modifiche dell'articolo 16 capoverso 1 LCF (14 Cantoni e la CDCF), di cui 13 Cantoni e la CDCF presentano una contro proposta nel

caso in cui non si rinunci alle modifiche. Tre Cantoni esprimono parere negativo sull'intero progetto, ma presentano anche una contro proposta. Sette Cantoni approvano il progetto con riserve rispettivamente aggiunte, un Cantone accetta le modifiche senza riserve. In linea di massima, la maggioranza dei *partiti* è favorevole alle modifiche (3); di questi un partito non presenta alcuna riserva né aggiunte. Un partito respinge l'intero progetto senza presentare una contro proposta. Analogamente la maggioranza delle *associazioni mantello* (economia e settore pubblico) sono favorevoli alle modifiche previste (5); tre di queste presentano riserve e aggiunte. Un'associazione è contraria a tutte le modifiche e non presenta alcuna contro proposta.

Anche i *Controlli delle finanze* che hanno espresso un parere sul progetto della procedura di consultazione accolgono il progetto con riserve o aggiunte. Di seguito si spiegano nei dettagli le singole posizioni.

3.2 Singole posizioni

3.2.1 Ampia approvazione del progetto

SH, *PS*, *SIC Svizzera* e *L'USS* accolgono il progetto senza riserve e sono espressamente favorevoli alle modifiche proposte. Secondo il *PS* è indispensabile che un organo indipendente di sorveglianza finanziaria sia esplicitamente competente per la verifica nell'ambito dell'imposta federale diretta. È anche giusto e importante che la sovranità cantonale e il federalismo non siano toccati dalle modifiche della legge, poiché ad esempio il CDF non avrà neppure in futuro il diritto di impartire istruzioni agli uffici cantionali. *SIC Svizzera* ritiene che con questo progetto nell'ambito dell'imposta federale diretta il CDF sarà in grado di effettuare un controllo uniforme in tutti i Cantoni (tenuta dei registri, riscossione dell'imposta, contabilità). *SH* sostiene che è compito della Confederazione disciplinare la vigilanza tecnica e finanziaria nel settore delle imposte federali. Proprio nell'imposta federale diretta una verifica uniforme e indipendente, eseguita dal CDF, sarebbe perfino nell'interesse dei Cantoni, poiché tale imposta rappresenta una base essenziale per determinare il potenziale di risorse e quindi anche la perequazione delle stesse. *L'USS* si dichiara d'accordo nel colmare la lacuna nel processo di verifica della sorveglianza finanziaria e quindi con la modifica della LCF.

I partecipanti che approvano senza riserve tutti gli articoli non sono più citati nel commento dei singoli articoli.

3.2.2 Approvazione del progetto con riserve e aggiunte

In linea di massima, *JU*, *UR*, *VS* e il *PLR*. I *Liberali radicali* accolgono il progetto, ma propongono una modifica affinché all'atto della verifica il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né controllare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale. Inoltre, *JU* sostiene che nell'articolo 16 capoverso 3 LCF si dovrebbe parlare di sintesi delle verifiche anziché di risultati delle verifiche. Anche *OW* approva il progetto, ma chiede un'aggiunta secondo la quale il controllo del CDF deve limitarsi alle verifiche del sistema di controllo interno, dei processi e dei rapporti di revisione della vigilanza. Anche *BE* è favorevole a gran parte delle modifiche proposte, tuttavia

ritiene che il sistema di controllo interno non possa essere verificato dal CDF e che si debba rinunciare alle verifiche del CDF nell'ambito dell'imposta federale diretta. Inoltre, deve essere garantita anche l'indipendenza dei Controlli cantonali delle finanze.

Per evitare conflitti di competenze, *NE*, *TI* e la *CCCFCL* propongono di completare la legge in modo che nella verifica siano esclusi i controlli degli incarti fiscali e degli elementi di tassazione nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Anche *I Verdi* considerano positive le modifiche proposte e ritengono superflua la limitazione delle verifiche prevista all'articolo 16 capoverso 1 LCF.

L'*Unione delle città* accoglie esplicitamente le modifiche proposte e suggerisce che le Città e i Comuni siano citati chiaramente negli articoli 16 e 17 LCF.

L'*USC* è favorevole alle modifiche proposte della LCF ed è soddisfatta degli sforzi intrapresi dalla Confederazione per colmare innanzi tutto le lacune di controllo delle contribuzioni basate su accordi cantonali. Tuttavia, constata che questa soluzione è fallita. L'*USC* considera positivo il fatto che le modifiche proposte non abbiano effetti finanziari o a livello di personale.

Il *Controllo delle finanze della Città di Zurigo* propone unicamente di prevedere negli articoli 16 e 17 LCF anche gli organi di vigilanza dei Comuni.

Economiesuisse è favorevole alle modifiche proposte ed esige un adeguamento minimo dell'articolo 16 capoverso 3 LCF.

3.2.3 Parere negativo su parti del progetto (art. 16 cpv. 1 LCF) con contro proposta

AG, *AI*, *BL*, *BS*, *FR*, *GL*, *LU*, *NW*, *SG*, *TG*, *ZH* e la *CDCF* chiedono di rinunciare alle modifiche dell'articolo 16 capoverso 1 LCF, poiché non condividono le modifiche relative all'imposta federale diretta. Essi propongono eventualmente di completare l'articolo 16 LCF in modo che nella sua verifica il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né controllare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale. Anche *ZG* chiede di rinunciare alle modifiche proposte. A titolo sussidiario, occorre ricordare che il CDF non è abilitato a effettuare verifiche degli incarti di tassazione né a valutare la prassi generale di tassazione delle autorità fiscali cantonali e comunali. Anche *GE* respinge le modifiche dell'articolo 16 capoverso 1 LCF. La sorveglianza finanziaria potrebbe essere migliorata invece combinando, il rafforzamento dell'ispettorato delle finanze dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con uno scambio di informazioni più efficace tra i Cantoni e il CDF in materia di sistema di controllo interno.

3.2.4 Parere negativo su parti del progetto (art. 16 cpv. 1 LCF) senza contro proposta

SZ chiede di rinunciare alla modifica dell'articolo 16 capoverso 1 LCF, poiché non condivide la modifica concernente l'imposta federale diretta. Non esprime parere sulle altre disposizioni.

3.2.5 Parere negativo sull'intero progetto con contro proposta

SO e *VD* chiedono di rinunciare a tutte le modifiche. *VD* propone di completare l'articolo 16 LCF precisando che nella sua verifica in materia di imposta federale diretta, il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né controllare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale.

Secondo SO si deve imperativamente vigilare che l'AFC sia l'unica ad avere le competenze per la verifica degli incarti fiscali.

Anche GR chiede di rinunciare a tutte le modifiche del progetto. Eventualmente si dovrebbero integrare le modifiche nella Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) aggiungendo che il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né controllare l'attività di tassazione delle amministrazioni fiscali cantonali.

3.2.6 Parere negativo sull'intero progetto senza contro proposta

L'UDC e il *Centre Patronal* respingono il progetto. Il *Centre Patronal* chiede di attenersi alla normativa vigente. Pure l'UDC invita a non apportare alcuna modifica alla legislazione esistente, poiché la LIFD prevede delle competenze di controllo esaustive e possibilità di verifica molto vaste che dovrebbero bastare.

3.2.7 Rappresentazione in forma tabellare delle singole posizioni

	<i>Approva- zione</i>	<i>Approvazione con riserve o aggiunte</i>	<i>Parere nega- tivo su al- cune parti con contro proposta</i>	<i>Parere negativo su alcune parti senza con- tro propo- sta</i>	<i>Parere nega- tivo integrale con contro proposta</i>	<i>Parere nega- tivo integrale senza contro proposta</i>
Cantoni	SH	BE, JU, NE, OW, TI, UR, VS	AG, AG, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NW, SG, TG, ZG, ZH , CDCF	SZ	GR, SO, VD	
Partiti	PS	I Verdi, PLR.I Liberali radicali				UDC
Assoc. mantello del settore pub- blico		Unione delle città				
Assoc. mantello dell'econo- mia	SIC Sviz- zera, USS	USC, economie- suisse				Centre Patronal
Controlli delle finanze		CF Città di Zurigo, CCCCFCL				

4 Osservazioni sulle singole disposizioni

4.1 Articolo 16 LCF

4.1.1 Osservazioni generali

Il *Controllo delle finanze della Città di Zurigo* propone di citare nell'articolo 16 LCF anche gli organi di vigilanza dei Comuni, poiché i singoli Cantoni avrebbero delegato ai Comuni compiti importanti nell'ambito dell'imposta federale diretta. L'*Unione delle città* chiede che le Città e i Comuni siano citati esplicitamente nell'articolo 16 LCF.

4.1.2 Articolo 16 capoverso 1 LCF

Il Controllo federale delle finanze può eseguire verifiche presso i Cantoni se questi ultimi ricevono sussidi o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione o adempiono compiti federali nel settore fiscale. In ambito di imposta federale diretta, le verifiche vertono unicamente sul sistema di controllo interno, la tenuta dei registri, la riscossione dell'imposta e la regolarità della contabilità.

Approvazione con e senza riserve e aggiunte

Economiesuisse è d'accordo con l'articolo 16 capoverso 1 LCF proposto nella modifica.

Il *PLR.I Liberali radicali* è sostanzialmente favorevole alla modifica proposta nell'ambito del presente rapporto, poiché ritiene che si debba colmare la lacuna esistente nel processo di verifica. Questo anche in considerazione del fatto che, le basi imponibili dell'imposta federale diretta riscossa dai Cantoni, svolgono un ruolo fondamentale per il calcolo della perequazione finanziaria. Secondo il *PLR.I Liberali radicali* è giusto che il CDF possa verificare i dati forniti dai Cantoni per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri a livello federale, ma si deve garantire che nella sua attività di verifica il CDF non possa consultare i singoli incarti di tassazione. Inoltre, non vi è motivo poiché l'AFC svolge già un'ampia sorveglianza sulla tassazione e sulla riscossione dell'imposta federale diretta. Un'ulteriore verifica da parte del CDF causerebbe doppioni. Per quanto concerne la questione della consultazione degli incarti fiscali da parte del CDF, il *PLR.I Liberali radicali* chiede che si trovi una soluzione e che si faccia chiarezza a livello legislativo. Questo chiarimento potrebbe avvenire, ad esempio, inserendo una norma specifica nell'articolo 16 capoverso 3 LCF (vedi spiegazioni in merito).

OW è sostanzialmente favorevole all'ampliamento delle competenze del CDF. Esso ritiene che il CDF esercita l'alta sorveglianza per legge. La sorveglianza nel settore fiscale spetta al Dipartimento federale delle finanze o all'AFC. Pertanto l'alta sorveglianza dovrebbe concentrarsi sulla questione se il controllo viene effettuato in maniera corretta ed esaustiva. Se l'alta sorveglianza esegue direttamente controlli e verifiche, che dovrebbero essere eseguiti dalla sorveglianza, ciò causerebbe dei doppioni. Il controllo del CDF dovrebbe pertanto limitarsi alle verifiche del sistema

di controllo interno, dei processi e dei rapporti di revisione della sorveglianza. Di conseguenza si dovrebbe adeguare l'articolo 16 capoverso 1 LCF.

NE è favorevole a un'armonizzazione dei controlli da parte della Confederazione sia nell'ambito dei sussidi concessi sia in quello dell'imposta diretta. Le verifiche nell'ambito della tassazione dovrebbero tuttavia rimanere di unica competenza dell'AFC. Per controllare l'allibramento delle entrate derivanti dall'imposta federale diretta sarebbe consentito rafforzare la sorveglianza finanziaria. Per evitare conflitti di competenza, non si dovrebbe abilitare il CDF a eseguire verifiche degli incarti e a controllare le attività di tassazione.

VS e la *CCCFCL* sostengono che le modifiche proposte contribuirebbero a formalizzare e a concretizzare le modalità di collaborazione tra gli Uffici federali e quelli cantonali. In quest'ambito sarebbe importante definire e coordinare un controllo efficace delle entrate fiscali. La *LIFD* definisce le competenze cantonali per la sorveglianza nonché la consultazione degli incarti dell'AFC. Per tale motivo il CDF si deve limitare a verificare il sistema di controllo interno, la tenuta dei registri, la riscossione dell'imposta e la regolarità della contabilità. *VS* è del parere che l'articolo 16 capoverso 1 LCF debba essere completato come segue: «Sono esclusi la consultazione degli incarti fiscali e l'esame dell'attività di tassazione». La *CCCFCL* propone che l'esame degli incarti fiscali sia escluso per il CDF. Anche *TI* è esplicitamente favorevole alle modifiche proposte e ritiene che si debba prevedere un controllo efficace dei dati fiscali da coordinarsi tra i diversi Uffici federali e cantonali. Secondo la *LIFD* la sorveglianza è compito dell'AFC. Per evitare doppiioni, al CDF non dovrebbe essere consentito di eseguire verifiche né di incarti fiscali né di elementi di tassazione nell'ambito dell'imposta federale diretta.

JU sostiene che l'AFC provvede all'applicazione uniforme della *LIFD*. L'AFC non si occupa unicamente della sorveglianza tecnica ma anche di quella finanziaria. Secondo il Cantone *JU* non è vero che sussiste una lacuna nel processo di verifica. Non è necessario che il CDF consulti gli incarti nella sua attività di controllo. Il Governo è perfettamente consapevole che la qualità dei dati fiscali è molto importante, in particolare per la perequazione finanziaria intercantonale. In quest'ambito sarebbe importante un controllo efficace, ma esso dovrebbe limitarsi a una verifica dei dati fiscali statistici. Il Cantone propone una nuova versione dell'articolo 16 capoverso 2 LCF (vedi spiegazioni in merito).

Anche *UR* approva le modifiche all'articolo 16 capoverso 1 LCF. Il Cantone sostiene che dalle spiegazioni sull'articolo 16 capoverso 1 LCF non si evince se il CDF abbia anche bisogno di consultare gli incarti fiscali per verificare la tracciabilità dei dati. Occorrerebbe garantire che nella sua attività di verifica il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né verificare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale, poiché altrimenti si avrebbero dei doppiioni.

L'*USC* valuta positivamente il fatto che le verifiche della Confederazione siano estese anche ai sussidi e ad altre entrate federali a destinazione vincolata. Tuttavia, auspica una disposizione che consenta una verifica approfondita da parte della Confederazione, in particolare se si rilevano di-

screpanze. Contemporaneamente l'USC chiede di sostituire la disposizione potestativa, affinché le verifiche siano eseguite obbligatoriamente in un determinato intervallo di tempo. Si dovrebbe rinunciare alla verifica solo se i Cantoni possono provare di averla eseguita. Con una tale norma i Cantoni potrebbero incaricare il proprio organo di sorveglianza finanziaria di adempiere gli obblighi di verifica della Confederazione.

BE constata che con la modifica proposta decadrebbero le condizioni attualmente vigenti per le verifiche eseguite dal CDF presso i Cantoni (necessità di una legge o decreto federale). I Cantoni sarebbero tuttavia strutture statali indipendenti e non semplici organi esecutivi. Anche dove è applicato il diritto federale, ai Cantoni spetterebbe un'autonomia organizzativa. I Cantoni sarebbero competenti per l'applicazione dell'imposta federale diretta sotto la sorveglianza della Confederazione. La responsabilità della sorveglianza spetterebbe al Dipartimento federale delle finanze e all'AFC. Con l'acquisizione di funzioni di sorveglianza e di controllo da parte del CDF si avrebbero dei doppioni e quindi essa dovrebbe essere respinta. L'organizzazione del sistema di controllo interno sarebbe compito dei Cantoni; in questo caso non è necessario alcun controllo da parte del CDF. Quest'ultimo dovrebbe assolutamente garantire l'indipendenza dei Controlli cantonali delle finanze e nella prassi dovrebbe limitare le sue attività di controllo agli aspetti concernenti il diritto finanziario. Il Cantone sostiene anche che con il progetto di revisione si profila un controllo più efficace e più efficiente nell'ambito dei contributi federali ai Cantoni e al tempo stesso viene lasciato un maggior margine di manovra ai Controlli cantonali delle finanze nell'utilizzo delle loro risorse.

I Verdi sostengono che il CDF ha il compito di esaminare tutta la gestione finanziaria pubblica e di confermare e commentare la correttezza dei conti della Confederazione in un rapporto destinato all'Assemblea federale. Ciò corrisponderebbe agli standard minimi richiesti anche dalle organizzazioni internazionali. La Dichiarazione di Lima dell'INTOSAI statuisce che nessun settore delle finanze pubbliche può essere sottratto alla verifica dell'organo superiore di vigilanza finanziaria e che le verifiche nell'ambito fiscale dovrebbero spingersi fino agli incarti fiscali. Questi standard minimi della Dichiarazione di Lima dovrebbero essere rispettati dalla Svizzera, cosa che attualmente non accade. Se la soluzione proposta non fosse accettata, la Confederazione dovrebbe intervenire ancora una volta nell'autonomia cantonale e impartire un mandato obbligatorio ai Controlli cantonali delle finanze. *I Verdi* ritengono superflua la limitazione delle verifiche prevista all'articolo 16 capoverso 1 LCF. La limitazione prevista non corrisponderebbe agli standard internazionali. I Cantoni non potrebbero appellarsi a una libertà di organizzazione illimitata, poiché la LIFD li obbliga ad organizzarsi in modo da garantire la corretta applicazione e esecuzione uniforme di questa legge.

Parere negativo su questa parte del progetto con o senza contro proposta

AG, BL, BS, SO e ZG criticano una verifica del sistema di controllo interno da parte del CDF. La LIFD non indica il sistema di controllo interno come compito dei Cantoni pertanto, il CDF potrebbe anche non esaminarlo. La sorveglianza in quest'ambito spetta ai relativi organi cantonali.

AI, BS, FR, GE, GL, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, ZG, ZH, la *CDCF*, l'*UDC* e il *Centre Patronal* sono del parere che nell'ambito dell'imposta federale diretta non vi sia alcuna lacuna nel processo di verifica, poiché l'*AFC* ha ampie competenze di sorveglianza (sia la sorveglianza tecnica che quella finanziaria). In parte i partecipanti alla consultazione affermano che le misure supplementari adottate dal *CDF* aumenterebbero il carico di lavoro dei Cantoni senza ottenere un valore aggiunto. Anche *AG* contesta la presenza di una lacuna nel processo di verifica nell'ambito dell'imposta federale diretta. *VD* contesta la necessità di un'ulteriore verifica da parte del *CDF*. *ZH* non vede alcun motivo per rivedere la *LCF*, poiché l'*AFC* ha già ampie competenze grazie alla sorveglianza tecnica sull'applicazione dell'imposta federale diretta. Inoltre, il *Centre Patronal* e *ZG* constatano che anche gli organi di controllo cantonali esercitano funzioni di sorveglianza e di verifica nell'ambito fiscale. *GR* sostiene che le amministrazioni fiscali cantonali sono sorvegliate anche dai Controlli cantonali delle finanze. La tenuta dei registri, la tassazione e la riscossione dell'imposta sarebbero effettuate congiuntamente dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni, in modo che il controllo fiscale effettuato da uno dei tre enti comporti anche il controllo per gli altri. *BL* sostiene che l'attuale sorveglianza della Confederazione vada oltre quanto esposto nel rapporto esplicativo. L'*AFC* provvederebbe all'applicazione uniforme della legge, emanando prescrizioni per la corretta e uniforme tassazione e riscossione dell'imposta federale diretta. Infine, anche *GR* ritiene che negli ultimi anni l'*AFC* abbia esteso indirettamente il controllo.

L'*UDC* osserva che la revisione non si possa giustificare neanche considerando le possibilità di miglioramento nell'ambito della *NPC*. Ciò dovrebbe essere disciplinato nella legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (*LPFC*; RS 613.2). La proposta di estendere le competenze del *CDF* comporterebbe il rischio di ulteriore limitazione del federalismo e della sovranità dei Cantoni nonché il rafforzamento inutile di un'autorità. Secondo il parere espresso dal Cantone *ZG*, attualmente non esiste alcuna base legale per il lavoro di verifica effettuato dal *CDF* nell'ambito della *NPC*. Tuttavia, sarebbe importante che il *CDF* possa esaminare i dati forniti dai Cantoni per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. La relativa base sarebbe nella *LPFC* o nell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (*OPFC*; RS 613.21).

AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG, VD e la *CDCF* sostengono che grazie a questi nuovi compiti il *CDF* possa consultare gli incarti fiscali. I Cantoni *AI, GL, LU, TG* e la *CDCF* affermano inoltre che, secondo il *CDF*, per le verifiche del sistema di controllo interno e la trasmissione alla Confederazione sarebbe necessario esaminare anche gli incarti. Le spiegazioni del Cantone *SO* sono di tenore analogo. Infatti, il Cantone spiega che né il testo di legge né il rapporto esplicativo escluderebbero che il *CDF* possa consultare gli incarti fiscali nelle verifiche previste del sistema di controllo interno. In base al comportamento attuale del *CDF* si teme veramente che la verifica del sistema di controllo interno sia intesa anche come verifica dei singoli incarti fiscali. Secondo *AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG* e la *CDCF*, la consultazione degli incarti fiscali e/o la relativa verifica causerebbero dop-

pioni e violazioni al Controllo delle finanze in merito all'applicazione materiale del diritto tributario. Non sussiste alcuna ragione di modificare la ripartizione delle competenze. *FR*, *LU* e la *CDCF* sostengono inoltre che non si possa estendere l'attività di controllo del CDF alla consultazione degli incarti fiscali specialmente per motivi giuridici. *GR* osserva che si deve respingere anche la consultazione dei singoli incarti fiscali da parte del CDF che dovrà essere introdotta ricorrendo alla verifica del sistema di controllo interno. La verifica degli incarti fiscali veri e propri rientrerebbe nell'ambito delle competenze dell'AFC. Anche *ZH* è contrario all'estensione delle attività di controllo prevista dal CDF, segnatamente alla consultazione degli incarti fiscali. *BS*, *GE*, *SZ*, *VD*, *ZH* e il *Centre Patronal* affermano che si potrebbero causare doppioni anche tra il Controllo federale delle finanze e quello cantonale. Secondo *TG* potrebbero verificarsi dei doppioni anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. In questo settore gli uffici cantonali sarebbero oggetto di revisione e di verifica annuale da parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Ciò avviene già oggi in stretta collaborazione tra la SECO, gli uffici cantonali e il CDF. *BL* sostiene che dal rapporto esplicativo non è chiaro se il CDF consulterà anche gli incarti fiscali. Il Cantone è contrario a tale consultazione e alla verifica dell'attività di tassazione.

BL, *SO*, *VD* e il *Centre Patronal* sostengono che la revisione proposta della legge interferisce nella libertà di organizzazione cantonale rispettivamente nelle competenze cantonali.

GR, *SG* e *ZG* richiamano l'attenzione sul fatto che, se nella prassi esiste una lacuna nel processo di verifica nell'applicazione dell'imposta federale diretta, essa deve essere colmata dall'AFC. *ZG* ritiene che l'approccio giusto è un rafforzamento a livello di personale dell'AFC quale autorità di sorveglianza esperta in materia fiscale. Il CDF non avrebbe alcuna competenza specializzata nel settore fiscale. Anche *GL*, *LU*, *TG* e la *CDCF* fanno notare che in caso di carenza di personale presso l'AFC, gli effettivi dovrebbero essere rafforzati.

Il *Centre Patronal* chiede di attenersi alla vecchia normativa secondo la quale era necessario una legge o un decreto federale. La verifica illimitata proposta non sarebbe adeguata. Anche il parere espresso dal Cantone *TG* è di tenore analogo. Si sostiene che le leggi speciali nell'ambito dei sussidi sono già state adeguate e che la sorveglianza finanziaria del CDF è già stata disciplinata negli accordi di programma.

AG, *AI*, *BL*, *BS*, *FR*, *GE*, *GL*, *GR*, *LU*, *NW*, *SG*, *SO*, *SZ*, *TG*, *VD*, *ZG*, *ZH*, la *CDCF*, l'*UDC* e il *Centre Patronal* chiedono di rinunciare alla modifica dell'articolo 16 capoverso 1 LCF. *AI* propone di completare la norma aggiungendo che il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale. *BS* sostiene che l'articolo 16 capoverso 1 LCF deve essere completato stabilendo che nella sua attività di verifica il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l'attività di tassazione delle autorità fiscali cantonali. *SO* chiede che la verifica degli incarti fiscali rimanga esclusivamente di competenza dell'AFC. *AG*, *FR*, *GL*, *LU*, *NW*, *SG*, *TG*, *VD* e la *CDCF* ritengono che debba essere modificato l'articolo 16 capo-

verso 3 LCF (vedi le spiegazioni in merito). *BL* chiede che siano predisposte delle direttive vincolanti in collaborazione con i Cantoni. *ZH* propone le attività di verifica del CDF nell'ambito dell'imposta federale diretta siano limitate al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione dell'imposta e alla regolarità della contabilità. Sono escluse le consultazioni di incarti fiscali da parte del CDF e le verifiche dell'attività di tassazione delle amministrazioni cantonali. *ZG* vorrebbe ribadire che il CDF non può in materia di tassazioni, occuparsi di questioni tecniche fiscali e di decisioni discrezionali. L'articolo 16 capoverso 3 LCF dovrebbe essere completato in questo senso. Secondo *GR* le modifiche qui proposte devono essere eventualmente integrate nella LIFD aggiungendo che il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né verificare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale.

4.1.3 Articolo 16 capoverso 2 LCF (abrogazione)

JU propone un nuovo articolo 16 capoverso 2 LCF, in modo che non sia più possibile un'interpretazione ambigua dell'articolo 16 LCF: Nella sua attività di verifica il Controllo federale delle finanze non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale.

Il *Centre Patronal* vorrebbe chiaramente conservare questa norma.

4.1.4 Articolo 16 capoverso 3 LCF

Il Controllo federale delle finanze collabora, per quanto possibile, con gli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Se vi acconsentono, può affidare loro determinati compiti di revisione. Il Controllo federale delle finanze e gli organi cantonali di vigilanza finanziaria si informano vicendevolmente sull'attività di vigilanza prevista e sui risultati delle verifiche.

GE ritiene auspicabile che il CDF sia informato del risultato delle verifiche della sorveglianza cantonale e che gli Uffici federali e cantonali collaborino tra di loro. L'articolo 16 capoverso 3 LCF evidenzerebbe la necessaria collaborazione e pertanto sarebbe giustificato. In questo senso anche *TI* è favorevole alle modifiche proposte che consentirebbero di intensificare la collaborazione tra gli Uffici federali e cantonali. *I Verdi* accolgono la proposta e ritengono che la soluzione proposta tiene conto anche dell'aspetto federalistico.

BE, *BS*, *VS*, *ZG* e la *CCCFCL* valutano positivamente la clausola secondo la quale gli organi cantonali di sorveglianza finanziaria devono acconsentire al trasferimento di determinati compiti di verifica. *TI*, *VS* e la *CCCFCL* ritengono che la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, rilevata durante i numerosi controlli, abbia funzionato in maniera ottimale. L'informazione reciproca è molto importante. Il Cantone *VS* e la *CCCFCL* sono favorevoli alla collaborazione sia con l'*AFC* sia con il CDF.

Secondo il *PLR*. I *Liberali radicali* occorre precisare a livello legislativo che, nella sua attività di verifica, il CDF non abbia accesso a singoli atti della tassazione. Si potrebbe precisare questo aspetto completando l'articolo 16 capoverso 3 LCF.

Se non si rinuncia alla modifica dell'articolo 16 capoverso 1 LCF, *AG*, *FR*, *GL*, *LU*, *NW*, *SG*, *TG*, *VD*, *ZG* e il *CDCF* esigono di completare l'articolo 16 capoverso 3 LCF. Secondo *AG* e *FR*, questa integrazione deve garantire che il CDF non possa né consultare gli incarti fiscali né verificare l'attività di tassazione delle autorità fiscali cantonali. *AG* motiva questa posizione affermando che le autorità fiscali cantonali dovrebbero spiegare il funzionamento dei sistemi di controllo interno sulla base degli incarti di tassazione. *GL*, *LU*, *NW*, *SG*, *TG*, *VD* e il *CDCF* chiedono la seguente integrazione: Nella sua attività di controllo il CDF non può né consultare gli incarti fiscali né esaminare l'attività di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale. *ZG* vorrebbe completare l'articolo 16 capoverso 3 LCF come segue: L'attività del CDF non prevede né la verifica degli atti individuali della tassazione né una valutazione della prassi generale di tassazione delle autorità fiscali cantonali e comunali. A questo proposito, il *CDCF* e *LU* affermano che la *CDCF* si è già opposta dal 2002 alla possibilità del CDF di effettuare presso i Cantoni revisioni sulla riscossione dell'imposta federale diretta mediante consultazione degli incarti fiscali.

BE chiede che in questo articolo sia indicato più chiaramente che l'informazione reciproca è dovuta soltanto nei settori citati nell'articolo 16 capoverso 1 LCF.

Anche l'*USC* è favorevole a sancire la collaborazione nella legge. Secondo l'Unione tale collaborazione potrebbe essere estesa ulteriormente, ossia dovrebbe essere possibile trasferire l'intero compito di verifica della Confederazione a un Cantone consenziente.

Economiesuisse esige che la prima parte dell'articolo 16 capoverso 3 LCF venga leggermente adeguata come segue: Il CDF collabora con gli organi cantonali di sorveglianza.

Al fine di mantenere il segreto fiscale che deriva dalla sovranità cantonale, *JU* propone di inserire nel capoverso 3 dell'articolo 16 LCF «una sintesi dei risultati» invece di «i risultati dei controlli».

BL sottolinea che approva la norma secondo la quale gli organi cantonali potrebbero effettuare verifiche nell'ambito dell'imposta federale diretta su mandato del CDF solo se può fatturare le prestazioni fornite. Queste verifiche dovrebbero essere indennizzate.

VD è del parere che lo scambio di informazioni previsto tra il CDF e gli uffici cantonali non è conforme al diritto cantonale.

4.2 Articolo 17 LCF

4.2.1 Osservazioni generali

L'Unione delle città propone che le città e i Comuni siano esplicitamente citati nell'articolo 17 LCF e che non siano indicati come «uffici sottoposti». Il *Controllo delle finanze della Città di Zurigo* esige che nell'articolo 17 LCF siano previsti anche gli organi di sorveglianza dei Comuni, poiché i singoli Cantoni avrebbero delegato ai Comuni compiti importanti nell'ambito dell'imposta federale diretta.

4.2.2 Articolo 17 capoverso 1 LCF

Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti il risultato della verifica e offre loro la possibilità di esprimere un parere. Successivamente trasmette i risultati della verifica e il parere all'ufficio competente della Confederazione.

OW è favorevole agli adeguamenti richiesti con questo articolo, in particolare alla possibilità che gli uffici controllati esprimano un parere. Anche ZH valuta positivamente la proposta fatta, poiché in questo modo si rafforzerebbe il principio per cui il CDF non ha diritto di impartire istruzioni agli Uffici cantonali. Le contestazioni sarebbero così indirizzate – a seconda del tema specifico – all'Ufficio federale autorizzato a impartire istruzioni. BE valuta positivamente la possibilità offerta ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti di esprimere un parere. Esso considera positivamente anche il fatto che le altre contestazioni sarebbero gestite dall'Ufficio federale competente. In questo modo si garantirebbe di poter trovare soluzioni adeguate nel singolo contesto specifico.

L'USC chiede di stralciare senza sostituzione la parola «successivamente», affinché il CDF possa inoltrare il suo rapporto nei tempi stabiliti. In questo modo si eviterebbe un ritardo causato da un parere cantonale.

Se la proposta della CDCF non viene approvata, LU chiede di completare l'articolo 17 capoverso 1 LCF e aggiungere che una copia dei risultati della verifica sia trasmessa al Dipartimento cantonale delle finanze e al Controllo cantonale delle finanze.

4.2.3 Articolo 17 capoverso 2 LCF

L'ufficio competente della Confederazione tratta e conclude l'affare con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

OW e ZH sono esplicitamente favorevoli agli adeguamenti proposti.

4.2.4 Articolo 17 capoverso 3 LCF

Il Controllo federale delle finanze trasmette il rapporto, assieme a tutti i relativi atti, unitamente al parere dell'organo oggetto della verifica e a un compendio, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al capo del dipartimento interessato.

OW e ZH sono esplicitamente favorevoli agli adeguamenti proposti.

Allegato 1: Abbreviazioni

Cantoni

- AG: Regierungsrat des Kantons Aargau
- AI: Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
- BE: Regierungsrat des Kantons Bern
- BL: Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
- BS: Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
- FR: Conseil d'Etat du canton de Fribourg
- GE: Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
- GL: Regierungsrat des Kantons Glarus
- GR: Regierung des Kantons Graubünden
- JU: Gouvernement de la République et Canton du Jura
- LU: Finanzdepartement des Kantons Luzern
- NE: Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel
- NW: Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
- OW: Regierungsrat des Kantons Obwalden
- SG: Regierung des Kantons St. Gallen
- SH: Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
- SO: Regierungsrat des Kantons Solothurn
- SZ: Regierungsrat des Kantons Schwyz
- TG: Regierungsrat des Kantons Thurgau
- TI: Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino
- UR: Landamman und Regierungsrat des Kantons Uri
- VD: Conseil d'Etat du canton de Vaud
- VS: Staatsrat des Kantons Wallis
- ZG: Regierungsrat des Kantons Zug
- ZH: Regierungsrat des Kantons Zürich
- CDCF: Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

Partiti

- I Verdi: Partito ecologista svizzero
- PCS: Partito cristiano sociale
- PS: Partito socialista svizzero
- UDC: Unione democratica di centro

Controlli cantionali e comunali delle finanze

- CCCFCL: Conférence des Chefs des Contrôles Financiers des Cantons Latins

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

- Unione delle città: Unione delle città svizzere

Associazioni mantello nazionali dell'economia

- SIC Svizzera: Società svizzera degli impiegati di commercio
- USS: Unione sindacale svizzera
- USC: Unione svizzera dei contadini

Altre abbreviazioni

- AFC: Amministrazione federale delle contribuzioni
- CDF: Controllo federale delle finanze
- Dichiarazione di Lima: Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche del 1977
- INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions
- NPC: La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
- SECO: Segreteria di Stato dell'economia

Leggi federali e ordinanze

- LIFD: legge federale sull'imposta federale diretta, RS 642.11
- LPFC: legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.2
- OPFC: ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.21
- LCF: legge federale sul controllo federale delle finanze, RS 614.0

Allegato 2: Statistiche sul numero di pareri

Categoria	Totale invitati	Risposte di invitati	Risposte di non invitati	Totale risposte
Cantoni	28	26	0	26
Partiti	14	5	0	5
Assoc. mantello Comuni, città e regioni di montagna	3	1	0	1
Assoc. mantello dell'economia	8	5	1	6
Altri	1	0	0	0
Controlli cantonali e comunali delle finanze	0 (informazione dei Controlli cantonali delle finanze)	0	2	2

Allegato 3: Elenco dei partecipanti alla consultazione**Partecipanti invitati**

- AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
- CDFC
- PCS, I Verdi, PLR, I Liberali radicali, PS, UDC
- economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, USC, USS, SIC Svizzera
- Unione delle città svizzere

Partecipanti non invitati

- **Controlli cantonali e comunali delle finanze**
- Controllo delle finanze della Città di Zurigo
- CCCFCL
- **Altri**
- Centre Patronal

Allegato 4: Elenco dei destinatari

Cantoni

- Tutti i Governi cantonali
- Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
- Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)

Partiti

- Partito borghese democratico Svizzera (PBD)
- Partito popolare democratico svizzero (PPD)
- PLR.I Liberali radicali
- Partito socialista svizzero (PS Svizzera)
- Unione Democratica di Centro (UDC)
- Partito cristiano sociale (PCS)
- Unione Democratica Federale (UDF)
- Partito evangelico svizzero (PEV)
- Partito ecologista svizzero (I Verdi)
- Alleanza Verde e Sociale (AVeS)
- Partito verde liberale Svizzero
- Lega dei Ticinesi
- Partito svizzero del Lavoro (PSdL)
- Alternative Kanton Zug

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

- Associazione dei Comuni Svizzeri
- Unione delle città Svizzere
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
- Travail.Suisse

Altri

- Conferenza svizzera delle imposte (CSI)